



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale Ordinario di Modena

SEZIONE PRIMA CIVILE

in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

dott. Riccardo Di Pasquale

Presidente

dott. Umberto Castagnini

Componente

dott. Eugenio Bolondi

Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile iscritta al n. 9186/2019 del Ruolo Generale

promossa dai coniugi

██████████ ██████████ rappresentato e difeso

dall'Avvocato PREVIDI ROBERTA

e

██████████ ██████████, rappresentata e difesa

dall'Avvocato PEZZI CLAUDIO

con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Modena

OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione effetti civili

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso congiunto depositato il 27.12.2019 i coniugi ██████████ e ██████████ hanno domandato all'intestato Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi celebrato in ██████████ (MO) in data ██████████ e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. ██████████ ██████████ 1999.



I ricorrenti hanno dato atto che dalla loro unione sono nati i figli [redacted] e [redacted] il [redacted], maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, e riferito di vivere separati dal 4.6.2019, data in cui sono comparsi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del Tribunale di Modena del successivo 13.6.2019.

I coniugi hanno, infine, analiticamente indicato le condizioni di divorzio pattuite.

2. Con decreto depositato il 23.1.2020 è stata fissata per il giorno 1.4.2020 l'udienza di comparizione personale delle parti ai sensi degli articoli 4 della legge 898/1970 e 738 c.p.c.

3. Intervenuta la nota pandemia, tutt'ora in essere, ai sensi del decreto legge 17.3.2020, n. 18, l'udienza di cui al punto che precede è stata differita alla data del 14.10.2020.

4. All'udienza del 14.10.2020, [redacted] ha riferito che, dal momento del deposito del ricorso, la sua situazione economica è completamente mutata a causa dell'evento pandemico; egli, di professione avvocato, ha infatti subito una fortissima contrazione del reddito che rende le condizioni a suo tempo concordate non più equilibrate a disciplinare i rapporti tra le parti.

Il [redacted] ha pertanto domandato modifiche alle pattuizioni relative ai soli rapporti economici tra i coniugi, indicandole nelle note autorizzate depositate il 12.10.2020, al contempo dichiarando di voler lasciare inalterate quelle concernenti i figli.

[redacted], al contrario, ha insistito per l'accoglimento integrale delle condizioni di divorzio inizialmente concordate.

All'esito dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

§

La Corte di cassazione nella pronuncia n. 19540 del 27.8.2018 ha escluso la possibilità per le parti di avere ripensamenti circa le condizioni pattuite nel ricorso congiunto ex art. 4, sedicesimo comma, della legge 898/1970 e successive modifiche. In particolare, secondo la S.C., *“l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti*

39c65ee2b4b14d8b



concordate tra le parti, coprendo il dedotto e il deducibile ex art. 2909 c.c., precluderebbe illegittimamente al [redacted] il diritto di far valere il fatto nuovo allegato, giacché lo priverebbe giacché senza accertamento alcuno della tutela di cui all'art. 9, primo comma, della legge sul divorzio, il che non è ammissibile, a maggior ragione se si considera che il procedimento di cui si discute si è prolungato assai oltre gli usuali tempi di definizione a causa della nota pandemia, evento all'evidenza sopravvenuto, imprevedibile e inevitabile.

In conclusione, non potendo il Tribunale né procedere all'accertamento dell'effettiva sussistenza della circostanza sopravvenuta allegata dal [redacted] né recepire gli iniziali patti formalizzati dai coniugi nel ricorso del 27.12.2019, la domanda va dichiarata improcedibile e le spese di lite, di conseguenza, devono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:

1. dichiara improcedibile la domanda;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 21.10.2020

IL GIUDICE ESTENSORE

dott. Eugenio Bolondi

IL PRESIDENTE

dott. Riccardo Di Pasquale

39ce6ee2b4b14d8b
POSTE ITALIANE FILIATI CERTIFICATES CA Serial#